

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 25/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la "Verifica Assoggettività VAS: PI - Variante verde in Comune di Vicenza (VI).  
Pratica n. 3456

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza a firma del dott. for. Enrico Pozza, dott. for. Carlo Klaudatos, dott. for. Marco Grendele, per conto del Comune di Vicenza, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 6329 del 09.01.2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa a "piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";

PRESO ATTO e VERIFICATO che le varianti in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 e in particolare l'art. 7 che introduce lo strumento urbanistico di riclassificazione delle aree edificabili, denominato "*varianti verdi*", con lo scopo di restituire l'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, privando dette aree della potenzialità edificatoria loro riconosciuta e di renderle inedificabili;

VISTA la Circolare esplicativa dell'art. 7 del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11/02/2016, nella quale si suggeriscono due possibili riclassificazioni: quella di "zone agricole" (con la specifica che sull'area non è comunque ammessa l'edificazione) e quella di "aree di verde privato", specificando che le nuove classificazioni scelte non devono consentire operazioni di trasformazione urbanistica, né direttamente, né indirettamente;

PRESO ATTO che il piano in oggetto prevede le seguenti azioni:

1A - riclassificazione da zona B3 in Fb (uso biblioteca);

1B - stralcio di PUA C-30 e riclassifica in zona E (rurale periurbano aperto);

2B - stralcio di PUA C-7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);

3B - stralcio di PUA C-24 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);

4B - stralcio di PUA C-8 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);

5B - stralcio di PUA C-7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);

6B - stralcio di PUA C-4 e riclassifica in zona B0;

7B - stralcio di PUA C-4 e riclassifica in zona trasformabile con intervento diretto n. 15 (art. 58 NTO);

8B - stralcio di PUA C-28 e riclassifica in zona E (rurale periurbano intercluso) con modifica dei perimetri;

9B - stralcio di PUA C-16 e riclassifica in zona E (rurale periurbano aperto);

10B - stralcio di PUA C-29 e riclassifica in zona B0 e B4 (residenziale e mista esistente e di

completamento);

- 1C - stralcio di zona D1 e riclassifica in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 2C - stralcio di zona B14 e riclassifica in zona E (rurale ambientale);
- 3C - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);
- 4C - stralcio di zona B3 e riclassifica in zona B0, E (rurale periurbano intercluso);
- 5C - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);
- 6C - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);
- 7C - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona E (rurale agricolo);
- 8C - stralcio di zona B4 e riclassifica in zona B0;
- 9C - stralcio di zona B3 e riclassifica in zona B0;
- 10C - stralcio di zona B3 e riclassifica in zona B0;
- 11C - stralcio di zona B9 e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 1D - stralcio di zona Fb e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 2D - stralcio di zona Fb, Fc e B7 e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 3D - stralcio di zona Fb e B7 e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 4D - stralcio di zona Fb e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 5D - stralcio di zona Fb e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 6D - stralcio di zona Fb e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 7D - stralcio di zona Fb, Fd, art.61 e riclassificazione in zona E (rurale periurbano intercluso);
- 8D - stralcio di zona Fa, art.61 e riclassificazione in zona B0 (rurale periurbano intercluso);
- 1E - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona B9;
- 2E - stralcio di zona D (viale Riviera Berica) e riclassifica in zona B;
- 3E - stralcio di viabilità di progetto (via Mainardi) e riclassifica sedime in zona B3;
- 4E - stralcio di zona D (via Marosticana) e riclassifica in zona B;
- 5E - stralcio di zona B3 (via della pace) e riclassifica in zona D6;
- 6E - stralcio di zona B9 e riclassifica in zona C31 (porzione antistante la viabilità d'accesso);
- 7E - stralcio di zona B7 e riclassifica in zona B24;
- 8E - stralcio di zona D12 e riclassifica in zona B3 (per rettifica errore cartografico);
- 9E - stralcio zona B4 e riclassifica in zona B5;
- 1M - stralcio di zona E (viale Riviera Berica) e riclassifica in zona D2;
- 5G - PUA C-30 modifica del limite massimo di altezza da 7,5 a 9 m;
- 1H - stralcio di zona E e riclassifica in zona B14 (ampliamento superficie d'ambito);
- 3H/4H - spostamento intervento puntuale senza variazione dei parametri urbanistici;
- 1I/2I/3I - modifica al grado di protezione degli edifici esistenti;
- 1F/2F/3F/4F/5F/6F/7F/8F - spostamento intervento puntuale senza variazione degli indici urbanistici con modifica geometrica dell'ambito;

CONSIDERATO che le azioni di piano proposte prevedono, nella loro realizzazione, anche attività di scavo del suolo e sottosuolo per l'esecuzione delle opere di fondazione e per la posa delle linee tecnologiche con conseguente distruzione dell'apparato vegetativo interessato;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per la nuova viabilità di piano (quando prevista) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle

aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che l'ambito direttamente interessato dagli interventi corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alla categoria "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12430 - Aeroporti militari", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi culturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Mormus asper*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e

specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l' art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l' introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### **DICHIARA**

che per la Verifica di Assoggettabilità a VAS: PI - Variante verde in Comune di Vicenza (VI) è stata verificata l' effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

#### **PRESCRIVE**

1. che non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Morimus asper*;
2. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
  - a. impedire l' ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l' installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - b. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell' infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l' 1% in modo da evitare ristagni d' acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
  - c. installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell' infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - d. verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall' infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell' intensità in funzione dell' orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri:

flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Vicenza (VI) il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

dott. Corrado Soccorso .....  
Venezia, 08.01.2017